



Raul Apicella
NOTAIO

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Repertorio n. 4878

Raccolta n. 4168

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno trenta del mese di gennaio in Salerno (SA), nel mio studio secondario sito al Corso Garibaldi n.33, alle ore diciannove e minuti dieci

30 gennaio 2023

Innanzi a me Avv. Raul Apicella, Notaio in San Cipriano Picentino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Salerno,

è presente il signor:

= **RUSSO Marco**, nato a Montoro Inferiore (AV) il 21 febbraio 1958, codice fiscale: RSS MRC 58B21 F693P, domiciliato presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di **Presidente dell'Associazione** denominata: **"SALERNO CARITA' - ONLUS"** avente sede legale in Salerno alla via Valerio Laspro n.8/A, codice fiscale:04317730655.

Dell'identità personale del costituito, cittadino italiano io Notaio sono certo.

Il signor **RUSSO Marco** nella suindicata qualità,

DICHIARA

che per questo giorno, luogo ed ora è stata indetta l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui infra, e

RICHIEDE

a me Notaio di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente statuto sociale e per designazione unanime dei presenti il costituito signor **RUSSO Marco**, il quale

CONSTATATO

- che sono presenti di persona **tutti** associati aventi diritto al voto;

* **RUSSO Marco**, innanzi costituito;

* **DI POPOLO Antonio**, nato a Salerno il 29 dicembre 1982, ivi residente alla via San Giovanni Bosco n. 15, codice fiscale DPPNTN82T29H703Y;

* **SESSA Veronica**, nata a Salerno il 17 febbraio 1992, ivi residente alla via Valerio Laspro n. 5, codice fiscale: SSSVNC92B57H703F;

- che l'associazione **non** ha nominato un segretario generale o uffici di segreteria, né il collegio sindacale o il collegio dei probiviri;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti;

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea per discutere e deliberare sul seguente

REGISTRATO A
SALERNO
il 8 febbraio 2023
n. 4055
serie 1T

ORDINE DEL GIORNO:

1) Adeguamento dello statuto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 ss.mm. ii. (Codice del Terzo Settore);

2) approvazione dello Statuto nella sua versione aggiornata;

3) deliberare inerenti e conseguenti.

Nessuno si oppone alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno dichiarandosi al contempo sufficientemente informati.

Prende la parola il Presidente, il quale preliminarmente chiede ed ottiene il consenso alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno e ne apre quindi la discussione: espone ed illustra all'Assemblea le ragioni che **in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. N.117 del 3 luglio 2017, Codice del Terzo Settore, e delle modifiche di aggiornamento apportate dal D.Lgs correttivo n. 105 del 3 agosto 2018,** rendono necessario adottare un nuovo testo di Statuto, aggiornato secondo le richiamate disposizioni di legge.

Evidenzia quindi che:

a) la denominazione verrebbe riformulata in **SALERNO CARITÀ "-organizzazione di volontariato - Ente del Terzo settore** in sigla **"SALERNO CARITA' ODV - ETS"**; pertanto a far data dall'iscrizione nel registro degli enti del terzo settore l'associazione **perderà, altresì, la definizione di ONLUS,** secondo quanto previsto dalla normativa indicata;

b) gli scopi nonché l'attività svolta dall'Associazione, fermi restandone i contenuti, verrebbero riformulati - sempre in ossequio alle previsioni contenute nel D.Lgs. N.117 del 3 luglio 2017 e delle modifiche di aggiornamento apportate dal D.Lgs correttivo n. 105 del 3 agosto 2018;

c) resterebbero ferme ed invariate le altre caratteristiche essenziali dell'Associazione, quali la sede e la durata.

Il presidente da quindi lettura dello Statuto, che mi consegna, e che da me Notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio.

Segue discussione, a seguito della quale, l'assemblea, ritenuti validi i motivi esposti dal Presidente, all'unanimità dei presenti, come da accertamento fattone dal Presidente

delibera

= I =

- di riformulare, sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore - RUNTS, la denominazione in **SALERNO CARITÀ "-organizzazione di volontariato - Ente del Terzo settore** in sigla **"SALERNO CARITA' ODV - ETS"**;

- di **approvare** ed adottare il nuovo testo dello **Statuto Sociale** che d'ora in poi disciplinerà la vita sociale che,

previa lettura, verrà allegato nella versione derivante anche dalle delibere che seguono.

Restano ferme ed invariate le altre caratteristiche essenziali dell'Associazione, quali la sede e la durata.

*Il nuovo statuto, per quanto concerne le modifiche relative all'acquisizione dello status di Ente del terzo settore viene approvato sotto la **condizione sospensiva** della iscrizione al R.U.N.T.S..*

= II =

- Indi il Presidente in esecuzione delle delibere verbalizzate, mi consegna il testo integrale dello **statuto sociale**, che da oggi regolerà la vita della società, che si trova allegato sotto la lettera **"A"**.

= III =

- di dare mandato al Presidente affinché provveda a porre in essere ogni atto necessario e/o opportuno al fine di rendere esecutiva la presente deliberazione, ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, le facoltà di (i) apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità; (ii) inoltrare alle Autorità competenti la dovuta informativa in ordine alla modifica dello Statuto sociale sopra deliberata e ogni altra documentazione che si rendesse all'uopo necessaria; (iii) adempiere ad ogni applicabile obbligo informativo; (iv) di richiedere l'iscrizione nel Registro del Terzo settore.

Si richiedono le agevolazioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni e del D.LGS. 3 luglio 2017, n. 117.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta e sono le ore venti.

Le spese del presente, conseguenziali ed inerenti a carico dell'associazione che richiede le agevolazioni previste dalla legge.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura alla parte costituita che, a mia interpellanza, lo dichiara conforme alla sua volontà ed a quanto effettivamente svoltosi in assemblea.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno consta di pagine sette di due fogli fin qui.

Chiuso e sottoscritto alle ore venti e minuti due.

Firmato: Marco Russo, Raul Apicella Notaio (segue sigillo).

Allegato "A" alla Raccolta N. 4168

STATUTO ASSOCIAZIONE SALERNO CARITA' ODV

SEDE COSTITUZIONE DURATA OGGETTO SOCIALE

ART.1) E' costituita l'Associazione di volontariato denominata **SALERNO CARITÀ organizzazione di volontariato** in sigla **SALERNO CARITÀ ODV**, Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione"

ART.2) L'Associazione ha sede legale a Salerno, via Valerio Laspro n.8/A ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART.3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili _o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (1)

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

r) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

s) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

t) beneficenza, sostegno a distanza cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

u) promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,

nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Attività

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

a) indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità, che si verifichino sia in Italia sia all'estero;

b) realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle istituzioni civili ed una adeguata legislazione.

c) promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana.

d) contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Terzo Mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana;

e) attivare Centri di Ascolto, che possano recepire le situazioni contingenti di bisogno, consentendo l'attivazione

di strumenti per rispondere alle prime necessità con i mezzi e le strutture a disposizione al fine di eliminare o attenuare il disagio emergente;

f) creare sportelli di consulenza e assistenza legale gratuita per gli stranieri al fine di sostenerli nei rapporti con la p.a. e le istituzioni anche in situazioni di potenziale conflitto;

g) attivare corsi di lingua italiana rivolti agli stranieri presenti sul territorio per favorirne l'integrazione sociale e culturale;

h) esercitare attività di formazione a sostegno dei volontari impegnati nel recupero di donne vittime della prostituzione o di altre forme di schiavitù;

i) organizzare attività di recupero per studenti - anche minori di età, per il superamento delle difficoltà legate allo studio e/o all'inserimento nel mondo del lavoro;

j) promuovere la realizzazione di centri di accoglienza, case-famiglia, comunità di recupero per minori in difficoltà con situazioni di disagio familiare e socio-culturale;

k) promuovere incontri interculturali e interreligiosi, per stimolare la partecipazione alle attività di volontariato;

l) diffondere i servizi e le iniziative di sostegno facenti capo all'associazione;

m) sostenere ed organizzare botteghe artigiane ed iniziative commerciali per il perseguimento delle finalità istituzionali;

n) promuovere iniziative a sostegno degli anziani, infermi e diversamente abili che versino in condizioni di solitudine ed abbandono istituzionalizzati o non, con attività di pubblica utilità che ne evitino l'esclusione sociale;

o) attivare centri di consulenza e ascolto per persone con disturbi psichici, avvalendosi anche di consulenti esterni specializzati;

p) promuovere l'attivazione di programmi di giustizia riparativa, volti all'inserimento di persone che, durante o dopo l'esperienza detentiva possono essere inserite nel mondo del lavoro presso strutture di volontariato o usufruendo delle condizioni e dei benefici richiesti dalla legge anche attraverso misure alternative al carcere;

q) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità;

r) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART.5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART.6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART.7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART.8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta

l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART.9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART.10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'Adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a

quelli ordinari.

ART.11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.12) Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.lgs. n.117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.13) L'Assemblea ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART.14) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART.15) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di

distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART.16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma del codice civile.

ART.17) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART.18) il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART.19) Il Consiglio Direttivo:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei

soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART.20) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente,

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART.21) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ai Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART.22) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali(verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri

contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART.23) Il Collegio dei sindaci e dei revisori qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a

quanto stabilito dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza delle leggi del presente statuto e del Regolamento interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci revisori, revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.24) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali dello Stato, degli enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività

economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi Istituzionali;

h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

ART.25) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART.26) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente,

ART.27) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quelle attinenti all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART.28) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.29) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti degli associati).

ART.30) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà della liquidazione è devoluto ad altri Enti del Terzo settore, altri associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato decreto legislativo n.117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.31) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Firmato: Marco Russo, Raul Apicella Notaio (segue sigillo).